



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1929 del 17 ottobre 2019

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio  
composto dai Signori

Dr. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. M. Rispoli Farina - Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 7 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 3069, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*1.* Il Ricorrente, che si dichiara disoccupato – afferma di aver acquistato, tra il 2012 e il 2014, complessive n. 221 azioni della Banca Popolare di... oggi in Liquidazione Coatta Amministrativa, per un controvalore di 13.812,50 euro. Le operazioni sono avvenute per il tramite della Banca allora controllata dall'emittente delle medesime azioni. Afferma, inoltre, di aver tentato più volte di liquidare i predetti investimenti con esito negativo. Egli lamenta, in sintesi:

- che la procedura di sottoscrizione di tali azioni, acquistate per *“finalità di natura mutualistica e non speculativa”* è inficiata da molteplici irregolarità, essendo avvenuta in completa carenza di informazioni da parte dell’Intermediario che ha consegnato al cliente unicamente una scheda prodotto contenente un generico riferimento ai rischi di liquidità connessi alla natura dei titoli, nonché l’informazione secondo la quale la banca emittente si rendeva disponibile ad acquistare le proprie azioni in contropartita diretta al prezzo stabilito dall’assemblea dei soci;
- che l’Intermediario non si è attenuto a quanto stabilito dall’art. 21 del TUF non avendo fornito al cliente informazioni chiare e trasparenti tali da consentire allo stesso di effettuare una scelta consapevole;
- che le azioni sono state presentate e vendute come *“titoli sicuri in quanto non collocati in borsa e di pronta liquidità. Cosa purtroppo non vera”*, disattendendo la comunicazione Consob n. 9019104 del 2.3.2009 in materia di titoli illiquidi;
- che la mancata informativa, nella fase precontrattuale, del rischio di liquidità connesso alla natura dei titoli (azioni non quotate) ha causato la *“totale assenza di consapevolezza in capo al consumatore”* sulla natura dello strumento, che è stato dunque spinto ad acquistare su consiglio della Banca, *“strumento decisamente inadeguato per un cliente retail”*.

Il Ricorrente chiede, quindi, conclusivamente *“che codesto organismo voglia disporre l’annullamento e/o la nullità e/o la risoluzione del contratto di sottoscrizione delle azioni menzionate, con la conseguente restituzione all’odierno ricorrente di € 13.812,50 e/o risarcimento del danno per equivalente, dalla data della domanda sino al soddisfo”*.

2. L’Intermediario non ha formulato deduzioni.

## DIRITTO

I. Si deve preliminarmente rilevare, quanto alla circostanza che l'Intermediario non ha ritenuto di svolgere difese nel presente procedimento, che, secondo l'orientamento fatto proprio dal Collegio in numerose occasioni, non è possibile, solo per questo, *“fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale può essere utilizzato solo rispetto alla parte costituita e non invece a quella che – come nella specie – abbia scelto di restare contumace.”* (Decisioni ACF 547 del 13 giugno 2018; n. 591 del 3 luglio 2018).

D'altro canto, la volontaria scelta dell'Intermediario di restare contumace nel procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può, sul piano probatorio, non andare immune da conseguenze processuali, atteso che la posizione contumaciale non lo sottrae alla previsione di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento ACF, che, in linea con le regole del diritto finanziario comune, prevede che *“spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori”*: prova quest'ultima che, evidentemente, non può essere assolta da una parte che volontariamente ha scelto di restare assente nel procedimento.

Da tanto deriva, secondo il diritto vivente, che, nei giudizi risarcitori promossi dagli investitori contro gli intermediari, l'investitore, il quale lamenta di avere subito un danno per effetto della condotta negligente dell'intermediario che non ha rispettato gli obblighi informativi su di lui gravanti, è tenuto ad allegare specificamente la violazione dei detti obblighi informativi ed a fornire la prova del danno cagionato dall'operazione. L'onere della prova circa l'adempimento di tali obblighi è posto a carico dell'intermediario (anche se volontariamente contumace), e deve consistere nella prova positiva della diligenza richiesta dalla normativa di settore; nel caso di mancato assolvimento di tale onere probatorio, al riscontro dell'inadempimento consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall'investitore (*cfr., ex multis*, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4727).

Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dal Ricorrente risulta che il medesimo ha effettuato le seguenti operazioni:

DATA	TITOLO	Q.TÀ/ VAL. NOMIN ALE	PREZZO UNITARIO	ESBORSO	OPERAZIONE
18/06/2012	Azioni	100	€ 62,50	€ 6.250,00	Domanda di ammissione a socio
02/07/2013	Azioni	10	€ 62,50	€ 625,00	Aucap 2013
27/05/2014	Azioni	111	€ 62,50	€ 6.937,50	Aucap 2014
<b>Totale</b>				<b>€ 13.812,50</b>	

Alla luce dell'operatività testè descritta, l'importo investito coincide con la richiesta di risarcimento del Ricorrente che va, pertanto, accolta, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, per la somma richiesta di euro 13.812,50; somma che, debitamente rivalutata, si attesta in euro 14.268,31, Su tale somma spettano, altresì, gli interessi legali dal dì del reclamo fino al soddisfo.

#### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di euro 14.268,31, su cui sono dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio

2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione “Intermediari”.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi